



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Sezione II

N. 809/15 Sent.  
N. 5905/10 R. C.  
N. 1496 Cron.  
N. 1919 Rep.

Verbale dell'udienza del 26.3.15 della causa iscritta al numero 6905  
del ruolo generale degli affari contenziosi del 2010, pendente

TRA

Ditta [redacted] in persona del titolare

P.IVA: [redacted]

rappresentato e difeso dagli Avv. Emanuela Argento, [redacted]  
[redacted] con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. [redacted]  
[redacted] in Verona

- attore -

E

Banca [redacted] S.p.a. in  
persona del legale rappresentante

P.IVA: [redacted]

rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] e domiciliato presso il suo  
studio in Verona

- convenuta -

All'udienza del 26.3.2015 sono comparsi innanzi al dott. [redacted]  
l'Avv. [redacted] in sostituzione dell'Avv. [redacted], la quale precisa le  
conclusioni come da memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., chiedendo la  
condanna della convenuta al pagamento di tutte le somme accertate dalla  
CTU, oltre danni e spese, e l'Avv. [redacted], la quale precisa le conclusioni  
come da memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., ad eccezione delle  
istanze istruttorie. Il giudice invita le parti alla discussione ai sensi  
dell'art. 281 sexies c.p.c. I difensori discutono la causa richiamando i  
rispettivi atti difensivi. L'Avv. [redacted] deposita nota spese. Il giudice si  
ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante  
lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e  
di diritto la seguente

1





## SENTENZA

### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni,  
visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti in udienza;  
preso atto della discussione della causa;

*considerato in fatto e in diritto che:*

- con atto di citazione notificato il 25.5.2010, la Ditta individuale [redacted] ha convenuto in giudizio la Banca [redacted], chiedendone la condanna alla restituzione delle somme addebitate a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, interessi usurari, CMS e spese non pattuite sul rapporto di conto corrente n. 38248 acceso il 2/1/90 ed estinto il 20/6/08;
- la Banca [redacted] si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande di attoree, evidenziando che le parti a partire dal 16/8/93 avevano stipulato numerosi contratti di apertura di credito ed eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione;
- con riferimento all'eccezione preliminare della convenuta, va premessa (tanto più all'esito della sentenza n. 78/12 della Corte Costituzionale) l'adesione all'orientamento espresso dalla sentenza n. 24418/10 delle Sezioni Unite della Corte di





Cassazione e basato sull'ormai nota distinzione tra atti di pagamento ed atti ripristinatori della provvista, con la precisazione che grava sull'istituto di credito, quale parte che formula l'eccezione di prescrizione, l'onere di allegare dettagliatamente e provare i movimenti riconducibili alla prima categoria (per i quali la prescrizione decennale decorre dal momento della registrazione contabile e non dalla chiusura del conto);

- in particolare, posto che i pagamenti eseguiti dal correntista sul conto hanno di norma funzione ripristinatoria della provvista, senza determinare uno spostamento patrimoniale dal *solvens* all'*accipiens* (v. Cass. n. 4518/14), sull'istituto di credito grava l'onere di indicare i singoli pagamenti che rispondono invece alla diversa funzione solutoria e di dimostrare tale funzione in concreto;
- nel caso di specie tale onere non è stato assolto, poiché la convenuta non ha allegato quali sarebbero i pagamenti effettuati oltre i limiti del fido concesso al correntista (già con il contratto di apertura di credito del 16/8/93), con funzione solutoria;
- ne consegue che l'eccezione in esame deve ritenersi infondata, poiché la domanda è stata proposta ben prima della scadenza del termine decennale decorrente dall'estinzione del rapporto;
- procedendo all'esame delle contestazioni di merito dell'attrice:  
1) deve considerarsi indebita l'applicazione di interessi ultralegali, poiché il contratto del 2/1/90 contiene un generico rinvio alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza", che deve ritenersi inidoneo ad individuare





l'oggetto specifico del patto scritto richiesto dall'art. 1284 cc (v. Cass. n. 870/06); 2) più precisamente l'applicazione degli interessi convenzionali deve ritenersi indebita fino al 24/9/96, data di stipulazione del primo contratto di apertura di credito contenente la specifica pattuizione del tasso di interesse applicazione in caso di esposizione passiva del conto; 3) per lo stesso motivo deve considerarsi indebita anche l'applicazione della CMS, con la precisazione però che questa invalidità (per genericità dell'oggetto della pattuizione) non è stata superata dai contratti di apertura di credito stipulati a partire dal 24/9/96, poiché tali contratti si sono limitati a prevedere delle percentuali, senza alcuna indicazione delle relative basi di calcolo (e ciò, tenuto conto della multiforme natura delle commissioni in esame e della possibilità di calcolo delle stesse su differenti dati dal saldo passivo); 4) per lo stesso motivo deve ritenersi indebita l'applicazione delle spese sulla base del contratto del 2/1/90; 5) deve poi ritenersi indebita l'applicazione della capitalizzazione (anche annuale, come affermato condivisibilmente dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418/10) degli interessi passivi, quanto meno fino all'entra in vigore della delibera CICR del 9/2/00;

- l'esclusione degli addebiti su indicati comporta una rideterminazione del saldo passivo del rapporto di conto corrente, con il riconoscimento all'attrice del diritto alla ripetizione della somma complessiva di € 35.126,28, come accertato dalla CTU espletata nel corso del giudizio, secondo accertamenti immuni da censure di carattere logico o tecnico (tanto da non essere contestati dalle parti sul punto);





- deve invece escludersi l'applicazione da parte della convenuta di interessi superiori al tasso-soglia, atteso che: a) le allegazioni di parte sul punto muovono dal rilievo che il tasso effettivo globale applicato al rapporto debba calcolarsi computando anche la commissione di massimo scoperto; b) tale impostazione, però, non può essere condivisa, in quanto crea un disallineamento con il termine di riferimento utilizzato (il tasso soglia), atteso che il tasso-soglia nel periodo in esame (terminato, prima dell'entrata in vigore dell'art. 2 bis della legge n. 2/09) è stato determinato, secondo le istruzioni della Banca d'Italia succedutesi nel tempo, senza la considerazione della commissione di massimo scoperto, che invece dovrebbe essere computata in un autonomo calcolo della commissione-soglia (secondo le specifiche istruzioni contenute nella nota della Banca d'Italia del 2/12/05); c) in altri termini, se la CMS deve essere considerata nella determinazione del TEG, dovrebbe essere corrispondentemente aumentato il tasso soglia, così arrivandosi ad attribuire alla CMS un valore neutro nella determinazione degli eventuali interessi usurari; d) la correttezza di questa impostazione è stata confermata dall'art. 2 bis della legge n. 2/09 che ha disposto, solo per l'avvenire, la considerazione della CMS ai fini del calcolo dell'interesse usurario; e) la CTU espletata nel corso del giudizio, sulla base di analisi immuni da censure di carattere logico o tecnico (tanto da non essere contestate dalle parti sul punto), ha accertato, seguendo l'impostazione appena evidenziata, che non vi è stato alcun superamento del tasso soglia;





- ne consegue che la domanda di ripetizione dell'attrice deve giudicarsi fondata e va accolta limitatamente all'importo su indicato, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
- deve invece giudicarsi infondata la domanda di risarcimento del danno, poiché la parte non ha allegato quali danni avrebbe subito in conseguenza degli addebiti contestati sul conto corrente;
- le spese di lite vanno poste a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo (secondo i parametri di cui al DM 55/14), in applicazione del principio della soccombenza;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

1. accoglie le domande di restituzione formulate da parte attrice e quindi condanna la Banca [redacted] a pagare alla ditta [redacted] la somma complessiva di € 35.126,28, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. rigetta la domanda di risarcimento danni dell'attrice;
3. condanna la Banca [redacted] a rimborsare ditta [redacted] le spese di lite che liquida in complessivi € 7.500, di cui € 500 per spese ed € 7.000 per compenso, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa;
4. pone definitivamente a carico della Banca [redacted] le spese relative alla CTU espletata nel corso del giudizio e quindi la condanna a rimborsare alla ditta [redacted] le somme anticipate al CTU dott.ssa [redacted]

Verona, 26 marzo 2015

6






Il Giudice

Dott. Pier Paolo Lanni

TRIBUNALE C.P. DI VERONA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 27 MAR. 2015

 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott. Pasquale Marigliano)

